



CAMERA DI COMMERCIO
FERRARA RAVENNA

BANDO A SOSTEGNO DELLA CREAZIONE DI IMPRESE GIOVANILI

Edizione 2025

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. Nell'ambito del Piano straordinario a sostegno dei Giovani per l'accesso al lavoro e la promozione del fare impresa, nonché delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, la Camera di commercio di Ferrara Ravenna intende favorire la creazione e lo sviluppo di nuove imprese localizzate nelle province di Ferrara e di Ravenna.
2. Gli interventi ammessi a contributo dovranno essere riconducibili all'avvio di nuove attività d'impresa (start up), comportante la creazione di nuove imprese, anche attraverso l'acquisto di azienda preesistente (es. ipotesi *workers buyout*).

ARTICOLO 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria messa a disposizione dalla Camera di commercio di Ferrara Ravenna per il presente bando è pari a 150.000,00 euro.
2. A questa si sommano:
 - euro 750,00 stanziati dal Comune di Copparo;
 - Euro 30.000,00 stanziati dal comune di Ferrara;
 - euro 5.000,00 stanziati dal Comune di Tresignana
 - euro 5.000,00 stanziati dal Comune di Vigarano Mainarda.

I fondi comunali interverranno a finanziare esclusivamente le domande delle imprese localizzate nei rispettivi territori, sulla base delle domande pervenute e dell'ordine cronologico delle stesse, e solo dopo l'esaurimento delle risorse della Camera di commercio a copertura provinciale.

3. La Camera di commercio di Ferrara Ravenna si riserva la facoltà di:
 - riaprire o prolungare i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
 - chiudere anticipatamente i termini di presentazione delle domande in caso di esaurimento delle risorse disponibili;
 - integrare la dotazione finanziaria, nel caso di esaurimento delle risorse prima della chiusura dei termini e/o successivamente qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse;
 - effettuare compensazioni tra le misure del Piano giovani in funzione dell'utilizzo o mancato utilizzo delle risorse camerali o comunali (queste ultime nel caso sia previsto dalle rispettive convenzioni) a disposizione di ciascuno.
4. In caso di esaurimento del fondo camerale e di permanenza di risorse dei fondi comunali, i termini potranno rimanere aperti fino alla scadenza naturale del bando o, comunque, fino a disponibilità di risorse, esclusivamente con riferimento alle imprese localizzate nei territori dei Comuni che presentino ancora disponibilità di risorse.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente bando i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, presentino i seguenti requisiti:
 - Imprese "nuove" costituite da giovani under 35 (totalità o maggioranza)¹, iscritte al Registro Imprese dal **1° gennaio 2025** con le seguenti caratteristiche:
 - a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014;
 - b) abbiano sede legale e/o unità locali operative nelle quali siano realizzati gli interventi nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Ferrara Ravenna;
 - c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese; saranno ammesse anche le imprese inattive al momento della presentazione della domanda, fermo restando l'obbligo di essere attive al

¹ Sono considerate giovanili, ai fini del presente bando:

a) le imprese individuali con titolare di età compresa tra 18 e 35 anni;
b) le società di persone in cui almeno il 51% dei soci sia costituito da persone fisiche di età compresa tra 18 e 35 anni o almeno il 51% delle quote di capitale sia detenuto da persone fisiche di età compresa tra 18 e 35 anni;
c) le società di capitali e le società cooperative in cui almeno il 51% dei componenti dell'organo di amministrazione sia costituito da persone fisiche di età compresa tra 18 e 35 anni o almeno il 51% delle quote di capitale sia detenuto da persone fisiche di età compresa tra 18 e 35 anni;
d) i consorzi composti dal 51% o più da imprese giovanili come sopra definite.

Nei casi di società con soci persone giuridiche (società di persone, di capitali, cooperative, consorzi) la ricorrenza del requisito "giovanile" sarà valutata, in capo al socio persona giuridica con applicazione dei criteri sopraesposti.

Per giovani under 35 anni si intendono coloro che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età (fino a 34 anni e 364 giorni)

momento della presentazione della rendicontazione, come da risultanze del Repertorio Economico Amministrativo della Camera di commercio di Ferrara Ravenna;

d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale. Nel caso in cui si riscontri un'irregolarità in merito al pagamento del diritto annuale, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta, pena la non ammissibilità al contributo. Si raccomanda pertanto di verificare la regolarità del pagamento del diritto annuo, anche attraverso lo strumento del Cassetto digitale, prima dell'invio della domanda;

e) non si trovino, ove applicabile, in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, come risultanti da visura camerale;

f) siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC);

g) non abbiano forniture di servizi in essere con la Camera di commercio di Ferrara Ravenna ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135 al momento della concessione del contributo.

2. I requisiti di cui al comma 1, lettere da a) a f) devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello dell'erogazione del contributo.
3. Ciascun richiedente potrà presentare una sola istanza di contributo riferita agli interventi realizzati presso la sede legale operativa o, in alternativa, presso un'unità locale operativa localizzate nel territorio delle province di Ferrara o Ravenna. Non è possibile presentare contestualmente la domanda sul presente bando e sul bando a sostegno della competitività di imprese giovanili (25NI): nel caso in cui la domanda presentata sul presente bando sia inammissibile, sarà possibile presentare la domanda sul bando a sostegno della competitività di imprese giovanili (25NI), se in presenza dei requisiti ivi previsti. Non è possibile presentare la domanda su questo bando e sul bando a sostegno dell'occupazione giovanile – Incentivo B Trasmissione di impresa e passaggio generazionale (25OB): la candidatura della domanda è pertanto, alternativa. Non possono, inoltre, partecipare al presente bando le imprese già beneficiarie dei contributi di cui al bando a sostegno della creazione di imprese giovanili (24SU) e al bando a sostegno della competitività di imprese giovanili (24NI), edizioni 2024.
4. L'impresa si impegna a mantenere la sede e/o unità operativa oggetto degli interventi realizzati con il sostegno della Camera di commercio per almeno 24 mesi dalla data di liquidazione del contributo, pena la revoca del contributo concesso con obbligo di restituzione delle somme erogate. Al riguardo, l'impresa beneficiaria dovrà stipulare e presentare, in sede di rendicontazione, apposita **fideiussione bancaria o assicurativa**, rilasciata a favore della Camera di commercio (ente pubblico erogatore del contributo) a garanzia dell'utilizzo delle somme erogate e del rispetto dell'impegno temporale sopraesposto.

ARTICOLO 4 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono finanziabili (al netto di IVA e di altre imposte e tasse) le seguenti spese, sostenute nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2025 e 31 marzo 2026** (farà fede la data del documento di spesa che dovrà essere intestato all'impresa richiedente) riconducibili agli interventi previsti dal bando nell'ambito di un progetto di avvio di impresa:
 - a) parcelle notarili relative alla costituzione o alla trasmissione dell'impresa (al netto di imposte, tasse e diritti di segreteria);
 - b) acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi (escluse le semplici suppellettili o complementi d'arredo a titolo esemplificativo piante, quadri, cesti, lampade, etc.), impianti e strutture non in muratura e rimovibili **necessari e funzionali** allo svolgimento della specifica attività. È ammesso l'acquisto di beni rigenerati o ricondizionati;
 - c) quote iniziali del contratto di franchising, nel limite del 30% del totale dell'investimento complessivamente ammesso;
 - d) acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali inerenti l'attività dell'impresa;
 - e) spese per la realizzazione/implementazione del sito internet aziendale e interventi di cybersicurezza;
 - f) acquisto di attrezzature di protezione degli accessi ai locali in cui sono esercitate le attività d'impresa, sistemi di allarme, videosorveglianza, antitaccheggio, antifurto, attrezzature per videosorveglianza, video-protezione con cassetta di registrazione e assimilabili;
 - g) spese per lo studio, realizzazione e sviluppo del/i marchio/i d'impresa e relativa registrazione;

- h) spese sostenute per il deposito di domande di brevetti e registrazione di modelli o disegni nazionali, europei, internazionali, (consulenze da parte di studi professionali o professionisti del settore, costi di traduzione per la nazionalizzazione del brevetto europeo in uno o più paesi, costi per ricerche di anteriorità, etc.);
- i) spese relative ai tassi di interesse corrisposti sui finanziamenti concessi per l'avvio dell'attività da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari: l'abbattimento sarà riconosciuto su massimo 12 mensilità di un unico finanziamento candidato (fermo restando il contributo massimo concedibile di cui al successivo art. 5);
- j) ricerche di mercato relative all'analisi di settore e ai segmenti di mercato potenziali;
- k) consulenza e servizi specialistici nelle aree: marketing, logistica, produzione, personale, organizzazione e sistemi informativi, economico-finanziaria, contrattualistica, comunicazione;
- l) spese per la prestazione di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata a favore della Camera di commercio (ente pubblico erogatore del contributo) a garanzia dell'utilizzo delle somme erogate e del rispetto dell'impegno a mantenere la sede e/o unità operativa oggetto degli interventi realizzati con il sostegno della Camera di commercio per almeno 24 mesi dalla data di liquidazione del contributo;

Sono in ogni caso escluse le seguenti categorie di spese:

- le spese non riconducibili all'elenco precedente;
 - le spese relative alle prestazioni di manodopera di qualsiasi natura;
 - le spese di rappresentanza e sponsorizzazioni;
 - le spese relative all'avviamento e/o all'acquisto di licenze autorizzative per lo svolgimento dell'attività;
 - le spese per canoni di manutenzione ed abbonamenti vari;
 - le spese per acquisizione e/o acquisto di beni in comodato, usati (ad eccezione di quelli rigenerati e ricondizionati) e/o tramite leasing finanziario;
 - le spese per garanzie e relative estensioni;
 - le spese per il trasporto del bene;
 - le spese regolate per contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
 - le spese per materiale di consumo e minuterie;
 - spese per servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale);
 - realizzazione di opere tramite commesse interne od oggetto di autofatturazione;
 - spese documentate da note e ricevute (nel caso di consulenze occasionali prestate da soggetti sprovvisti di partita IVA, possono essere accettate apposite note aventi valore fiscale probatorio equivalente alle fatture);
 - spese per forniture di beni o servizi che costituiscono l'oggetto dell'attività esercitata dall'impresa beneficiaria;
 - le spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie dal legale rappresentante, e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari e dal coniuge dei soggetti richiamati;
 - le spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie da società con rapporti di controllo o collegamento così come definiti ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.
3. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero. Le spese ammissibili dovranno risultare chiaramente identificabili in fattura con specifica voce descrittiva.
 2. Eventuali scostamenti tra le singole tipologie di spesa indicate in sede di presentazione del progetto (in particolare, diversa strutturazione delle spese per tipologia) dovranno essere tempestivamente comunicati via PEC a cciaa@pec.fera.camcom.it, a cura dell'impresa richiedente, alla Camera di commercio per le necessarie verifiche e valutazioni e per il rilascio del necessario nulla osta.

ARTICOLO 5 – ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo riconoscibile è pari al 60% dell'importo complessivo delle spese sostenute (al netto IVA e di altre imposte e tasse), sino ad una misura massima di contributo di 4.000,00 euro. Potranno comunque beneficiare del contributo camerale gli interventi il cui costo minimo (spese ammesse) sia pari o superiore a 3.000,00 euro.
2. Alle imprese femminili² verrà riconosciuta una premialità di 250,00 euro che si sommerà al contributo spettante.
3. Il contributo sarà erogato con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ove dovuta.

ARTICOLO 6 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi in base al Regolamento UE 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla G.U.U.E. serie L del 15/12/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Il Regolamento UE 2831/2023 comporta che l'importo complessivo degli aiuti in de minimis concessi ad una medesima impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica"³, non debba superare 300.000 euro nell'arco di tre anni. La concessione del contributo è vincolata al rispetto del massimale di aiuti concedibili nell'arco dei tre anni di riferimento come da verifica sul RNA, Registro Nazionale Aiuti di Stato.
2. Per le imprese agricole si applica il Regolamento UE 1408/2013 e ss. mm. della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. serie L352 del 24/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli e successive modifiche ed integrazioni. Tale regime consente all'impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica"⁴ di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a 50.000,00 euro nell'arco di tre anni. La concessione del contributo è vincolata al rispetto del massimale di aiuti concedibili nell'arco dei tre anni come da verifica da effettuarsi sulla banca dati SIAN "Aiuti di Stato".
3. Per le imprese del settore della pesca e acquacoltura si applica il Regolamento UE 717/2014 e ss.mm. della Commissione del 27 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. serie L 190/45 del 28/06/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Tale regime consente all'impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica"⁵ di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla

² Requisiti per essere qualificate imprese femminili:

- imprese individuali: titolare donna;
- società di persone e cooperative: almeno il 60% dei soci deve essere costituito da donne;
- società di capitali: almeno i 2/3 delle quote o azioni devono essere detenute da donne e l'organo di amministrazione deve essere composto da donne per almeno i 2/3.

³ Ai sensi del Regolamento UE n. 2831/2023, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese dello stesso stato membro fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

⁴ Ai fini del regolamento UE n. 1408/2023, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

⁵ Ai fini del regolamento UE n. 717/2024, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la

categoria "de minimis", complessivamente non superiori a 30.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari (o, in deroga, non superiori a 40.000,00 euro, purchè lo Stato membro abbia istituito un registro centrale nazionale). La concessione del contributo è vincolata al rispetto del massimale di aiuti concedibili nell'arco dei tre esercizi finanziari come da verifica da effettuarsi sulla banca dati SIPA-SIAN "Aiuti di Stato".

4. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti. Si invita l'impresa richiedente a verificare la propria posizione relativamente agli aiuti di Stato concessi consultando il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato - RNA al link: https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home sezione Trasparenza/Gli Aiuti Individuali (inserire Partita IVA o Codice Fiscale ed effettuare la ricerca).

ARTICOLO 7 – CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando **non** sono cumulabili per gli stessi costi ammissibili (stessi documenti di spesa) con eventuali altre misure contributive pubbliche locali, regionali, nazionali e di qualunque emanazione che costituiscano aiuti di stato ai sensi della vigente disciplina.

ARTICOLO 8 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda di contributo dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma RESTART (<https://restart.infocamere.it>) le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili sul sito internet della Camera di commercio di Ferrara Ravenna, dalle ore **10:00 del 15 luglio 2025 alle ore 12:00 del 23 gennaio 2026** Non saranno ammesse domande presentate con altre modalità.
2. L'accesso al sistema informatico per la presentazione della domanda potrà essere effettuato tramite identità digitale SPID oppure tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN dispositivo. L'invio della domanda può essere effettuato anche da parte di intermediari tecnici interessati ad inoltrare per le imprese le richieste di contributo, indicandone il nominativo/denominazione all'interno del modulo di domanda.
3. Per l'invio telematico è necessario seguire le istruzioni scritte nelle Guide aggiornate disponibili al link <https://restart.infocamere.it/aiuto>, sezione "Guide e video camerali", e al link (sezione intermediari) <https://restart.infocamere.it/intermediari/aiuto>
4. A pena di esclusione a pratica di richiesta del contributo dovrà essere composta dalla seguente documentazione:
 - **modulo di domanda – Allegato D (Domanda)** (con utilizzo del modello scaricabile dal sito della Camera di commercio di Ferrara Ravenna www.fera.camcom.it), quale *allegato obbligatorio alla pratica RESTART*, dovrà essere compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente **in formato Cades ovvero .pdf.p7m**; la domanda, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 è, quindi, soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci. Onde evitare eventuali esclusioni di spese, si raccomanda di verificare la compilazione della modulistica relativamente al corretto ed esaustivo inserimento di tutti i preventivi/fatture relativi alla richiesta di contributo nella tabella spese del modulo di domanda.
 - **preventivi di spesa o fatture**, documentazione comprovante gli interventi realizzati o da realizzare (nel caso di richiesta del contributo ai fini abbattimento del tasso di interesse, il piano di ammortamento bancario con riferimento ad eventuale finanziamento: nel calcolo del contributo si farà riferimento agli interessi riferiti alle rate che rientrano nel periodo di ammissibilità delle spese di cui all'articolo 4 punto i); relativamente al *solo preventivo della fideiussione*, nel caso non sia disponibile può essere sostituito, ai fini del calcolo del contributo, dall'indicazione sul modulo di domanda dell'importo che viene richiesto a tal fine, in mancanza nessun importo sarà riconosciuto con riferimento alle spese di fideiussione;

maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Tutta la documentazione inviata, di cui ai precedenti punti, dovrà essere **firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente in formato Cades ovvero .pdf.p7m**.

5. La Camera di commercio di Ferrara Ravenna non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento, l'errato invio o il ritardato ricevimento della domanda e/o di altre comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi e/o interruzioni del servizio che possano essere imputate a terzi, ad eventi di forza maggiore e/o a caso fortuito.
6. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.
7. Il sistema invierà in automatico il codice identificativo della pratica telematica inviata a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale. Il sistema non esegue un controllo automatico della completezza della domanda o della legittimità dei firmatari; rimane in capo all'impresa richiedente l'onere di controllare la correttezza della domanda e di eventuali documenti obbligatori ai fini della regolarità della pratica.
8. Ciascuna impresa può presentare una sola istanza di contributo. Qualora lo stesso soggetto presenti più di una istanza, sarà ritenuta valida la prima domanda completa ed ammissibile a tutti gli effetti dal punto di vista formale.
9. Le seguenti ipotesi danno luogo ad esclusioni, che sono effettuate d'ufficio e senza comunicazione di preavviso di rigetto all'impresa richiedente il contributo:
 - a) mancanza del modulo di domanda;
 - b) modulo di domanda completamente in bianco o illeggibile, anche se firmato digitalmente dal titolare / legale rappresentante;
 - c) modulo di domanda non firmato digitalmente dal titolare / legale rappresentante;
 - d) modulo di domanda firmato digitalmente da persona diversa da colui che compila la modulistica e rilascia le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio;
 - e) domande presentate più volte dalla stessa impresa (viene tenuta in considerazione la prima domanda completa ed ammissibile a tutti gli effetti dal punto di vista formale);
 - f) domande presentate da imprese che hanno in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione;
 - g) domande presentate da soggetti non iscritti al Registro delle Imprese;
 - h) domande presentate al di fuori dai termini e/o delle modalità previsti;
 - i) domande inviate attraverso gli sportelli telematici aperti in contemporanea per altri bandi camerali.
10. In tutti gli altri casi sopra non menzionati sarà facoltà della Camera di commercio richiedere tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della domanda; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal contributo.

ARTICOLO 9 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. E' prevista una procedura automatica (di cui all'art. 4 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Dopo l'esaurimento delle risorse camerali, si provvederà a istruire, secondo l'ordine cronologico di presentazione, le sole istanze giacenti presentate dalle imprese localizzate nei Comuni che hanno stanziato risorse aggiuntive.
2. È facoltà dell'ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di contributo.
3. L'ufficio competente effettua l'istruttoria amministrativa-formale sulle domande presentate.
4. L'istruttoria si conclude, anche a tranches in funzione dell'arrivo delle domande, con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato, entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. L'Ufficio competente redigerà, pertanto, per ciascun provvedimento di concessione la graduatoria delle domande che rispettino i requisiti in ordine cronologico di invio, comprensiva delle domande eventualmente non ammesse. Ogni graduatoria è pubblicata sul sito camerale www.fera.camcom.it alla sezione Bandi. Tale pubblicazione sostituisce ogni altra comunicazione all'impresa.
5. Le domande potranno risultare:
 - ammesse e finanziate;

- non ammesse (per mancato superamento dell'istruttoria formale e/o tecnica);
- non finanziabili per esaurimento risorse.

ARTICOLO 10 – RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente articolo 9 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante presentazione di apposita documentazione con la modalità utilizzata per la richiesta di contributo, ovvero attraverso la piattaforma RESTART (<https://restart.infocamere.it>). Non sono ammissibili le rendicontazioni non inoltrate secondo le modalità e termini indicati e/o prive della modulistica obbligatoria scaricabile dal sito internet della Camera di commercio. È esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità della richiesta di liquidazione.
2. L'accesso al sistema informatico per la presentazione della rendicontazione potrà essere effettuato tramite identità digitale SPID oppure tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN dispositivo. L'invio della rendicontazione può essere effettuato anche da parte dell'intermediario che aveva curato l'invio della relativa domanda di contributo.
3. Per l'invio telematico è necessario seguire le istruzioni scritte nelle Guide aggiornate disponibili al link <https://restart.infocamere.it/aiuto>, sezione "Guide e video camerali", e al link (sezione intermediari) <https://restart.infocamere.it/intermediari/aiuto>
4. A pena di esclusione la pratica di rendicontazione del contributo dovrà essere composta dalla seguente documentazione:
 - **modulo di rendicontazione – Allegato R (Rendicontazione)** (con utilizzo del modello scaricabile dal sito della Camera di commercio di Ferrara Ravenna www.fera.camcom.it), quale *allegato obbligatorio alla pratica RESTART*, dovrà essere compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente in formato Cades ovvero .pdf.p7m; la rendicontazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 è, quindi, soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
 - **copia delle fatture e degli eventuali altri documenti di spesa.** I documenti di spesa debbono essere intestati all'impresa beneficiaria. Non sono ammesse auto fatture. *Le fatture rilevanti ai fini del calcolo del contributo dovranno recare il codice CUP comunicato in sede di notifica della concessione del contributo. Eventuali fatture emesse prima della comunicazione del codice CUP dovranno essere integrate, prima della rendicontazione, mediante apposizione dello stesso mediante apposita procedura di integrazione del giustificativo di spesa nelle modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate (circolare 14/E del 17/06/2019 per fatture elettroniche - risposta ad interpello n. 438 del 2020 per fatture cartacee ed elettroniche). Le fatture emesse successivamente alla comunicazione del codice CUP, dovranno riportare tale codice ab origine.*
 - **copia dei pagamenti effettuati** esclusivamente mediante transazioni tracciate verificabili (bonifico, ri.ba., assegno, PayPal, ecc.);
 - **copia di eventuale altra documentazione** comprovante gli interventi realizzati (es. in caso di richiesta del contributo per la voce relativa all'abbattimento tassi, piano di ammortamento bancario relativo al finanziamento richiesto da cui risultino le rate effettivamente pagate);
 - **copia/originale digitale della fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata a favore della Camera di commercio (ente pubblico erogatore del contributo) a garanzia dell'utilizzo delle somme erogate e del rispetto dell'impegno temporale sopraesposto: la fideiussione dovrà riportare una data di scadenza *almeno pari a 27 mesi decorrenti dalla data di invio della rendicontazione* del contributo. La fideiussione in originale dovrà essere depositata presso la Camera di commercio, prima della liquidazione del contributo.

Tutta la documentazione inviata, di cui ai precedenti punti, dovrà essere **firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente in formato Cades ovvero .pdf.p7m.**

5. Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro le **ore 12:00 del 30 aprile 2026**, pena la decadenza dal contributo. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal contributo.

6. La liquidazione del contributo è subordinata alla verifica della regolarità dei pagamenti del diritto annuale dovuto alla Camera di commercio, nonché del DURC. In caso di accertata irregolarità nei pagamenti del diritto annuale, l'impresa sarà invitata a provvedere alla regolarizzazione nel termine di 15 giorni lavorativi dell'invito a regolarizzare.
7. In sede di rendicontazione si provvederà alla riquantificazione dell'importo del contributo liquidabile: in caso di spese rendicontate inferiori a quelle preventivate verrà ricalcolato il 60% sulle spese effettivamente sostenute; in caso di spese rendicontate superiori a quelle preventivate, il contributo corrisponderà comunque a quello concesso.

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI

1. I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal bando;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a risultare operative ed attive, a tutti gli effetti, come da risultanze del Registro Imprese, al momento della presentazione della rendicontazione;
 - d) a stipulare e presentare in sede di rendicontazione una fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata a favore della Camera di commercio (ente pubblico erogatore del contributo) a garanzia dell'utilizzo delle somme erogate, ai sensi dell'articolo 3 punto 4;
 - e) a mantenere nella circoscrizione territoriale delle province di Ferrara o Ravenna, la sede e/o unità operativa oggetto degli interventi realizzati con il sostegno della Camera di commercio per almeno 24 mesi dalla data di liquidazione del contributo. La violazione di tale impegno comporterà la revoca totale dell'agevolazione con l'obbligo di restituzione delle risorse ricevute. Parimenti, la cessazione per qualsiasi ragione, dell'attività di impresa, entro 24 mesi dalla data di liquidazione del contributo darà luogo alla revoca totale dell'agevolazione con l'obbligo di restituzione delle risorse ricevute.
 - f) a conservare per un periodo di almeno dieci anni dalla data del provvedimento di liquidazione del contributo la documentazione attestante gli interventi realizzati.

ARTICOLO 12 – CONTROLLI

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, le verifiche sulle dichiarazioni rese e tutti i controlli necessari ad accertare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente bando.

ARTICOLO 13 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo già concesso sarà revocato in caso di:
 - a) perdita dei requisiti di cui all'articolo 3, prima dell'erogazione del contributo;
 - b) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - c) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 12 per cause imputabili al beneficiario;
 - d) esito negativo dei controlli di cui all'articolo 12;
 - e) cessazione per qualsiasi ragione – ad eccezione del subentro nell'attività con continuazione della stessa nella medesima localizzazione oggetto dell'intervento - , dell'attività di impresa, entro 24 mesi dalla data di o trasferimento dell'attività stessa al di fuori della circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Ferrara Ravenna.;
 - f) rinuncia da parte del beneficiario, da comunicare tramite apposita comunicazione all'indirizzo PEC cciaa@pec.fera.camcom.it, indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: "25SU Nome impresa richiedente – Rinuncia contributo "Bando a sostegno della creazione di imprese giovanili 2025";
2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 14 – RICORSI E CONTROVERSIE

1. Avverso le decisioni della Camera di commercio di Ferrara Ravenna relative al presente bando, è possibile presentare controdeduzioni direttamente al segretario generale mediante invio di una comunicazione via PEC all'indirizzo cciaa@pec.fera.camcom.it oppure proporre ricorso in via amministrativa o giurisdizionale.

ARTICOLO 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il segretario generale della Camera di commercio di Ferrara Ravenna.

ARTICOLO 16 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio di Ferrara Ravenna (di seguito anche "Camera di commercio") informa i partecipanti al bando sulle modalità del trattamento dei dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo.
2. Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. c del GDPR) di cui all'art. 1 del presente bando. Tali finalità comprendono le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.
3. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce il presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal bando con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, compresa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico nonché all'adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.
4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio anche da Società del Sistema camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR. I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.
5. Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
6. Diritti degli interessati: ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
 - a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
 - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta cciaa@pec.fera.camcom.it con idonea comunicazione;
 - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

7. Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Ferrara Ravenna, con sede legale in Viale L.C. Farini, 14 – 48121 Ravenna e sede secondaria in via Borgoleoni, 11 – 44121, P.I. e C.F. 02608840399, tel. 0544/481.311 e 0532/783.711, PEC cciaa@pec.fera.camcom.it, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@fera.camcom.it.